

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 29 OTTOBRE 2004

N. 130

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 16

“Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici)”.

Pag. 12118

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 17

“Contributo straordinario per lo svolgimento del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale a Bari”.

Pag. 12122

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 18

“Sicurezza nei trasporti stradali e nelle infrastrutture trasportistiche”.

Pag. 12123

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 16

“Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici)”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 17 bis

1. Nell'affidamento di lavori, finanziati anche parzialmente dalla Regione, di importo inferiore a euro 5 milioni per i quali si proceda con il sistema dell'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari come disciplinato dall'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), ove il ribasso ecceda il quinto dell'importo a base di gara, le ditte concorrenti corredano la propria offerta economica con le giustificazioni sugli elementi costitutivi della stessa in rela-

zione a ciascun prezzo unitario inferiore di oltre un quinto a quello di progetto, nonché con la relativa analisi economica. Le giustificazioni possono riguardare esclusivamente:

- a) le soluzioni tecniche adottate;
- b) le documentate condizioni eccezionalmente favorevoli di cui la ditta dispone per eseguire i lavori.

La mancata produzione, anche parziale, delle giustificazioni e dell'analisi economica comporta l'esclusione dell'offerta anticipatamente all'applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui al comma 1 bis, ultima parte, dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici). E' obbligo della stazione appaltante procedere in contraddittorio con la ditta aggiudicataria alla verifica del merito delle giustificazioni prodotte.

2. Per i lavori d'importo inferiore a euro 1 milione 250 mila non opera l'obbligo delle giustificazioni per le offerte il cui ribasso ecceda il quinto dell'importo a base d'asta.

Art. 17 ter

1. Per l'affidamento di contratti di lavori pubblici d'importo inferiore a euro 1 milione, iva esclusa, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 18, si procede mediante licitazione privata semplificata come disciplinata dai successivi commi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici approvano e pubblicano sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet regionale e all'albo della stazione appaltante l'elenco dei lavori da affidare mediante licitazione privata semplificata. La procedura di affidamento a mezzo licitazione privata semplificata può essere esperita anche per lavori non inseriti nell'elenco. In tal caso il bando di gara deve prevedere un adeguato termine per consentire alle imprese di richiedere l'inserimento nell'elenco.
3. Le ditte che intendono partecipare presentano domanda indicando le categorie di proprio interesse così come individuate

dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), fornendo la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Le domande presentate hanno validità per il triennio successivo.

4. Le imprese possono presentare una sola domanda per ogni categoria come singole o come partecipanti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della l. 109/1994.
5. La scelta delle imprese da invitare a ciascuna licitazione privata semplificata per ogni categoria viene effettuata mediante sorteggio.
6. Il sorteggio si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
 - a) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da quindici a venti imprese ne vengono sorteggiate dieci;
 - b) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da ventuno a trenta imprese ne vengono sorteggiate quindici;
 - c) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da trentuno a quaranta imprese ne vengono sorteggiate venti;
 - d) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda più di quaranta imprese ne vengono sorteggiate trenta.
7. Le imprese invitate sono escluse dai sorteggi relativi a gare successive fino a

esaurimento delle domande presentate per le singole categorie di lavori. Nel caso in cui il numero delle ditte rimanenti sia inferiore al numero di quelle da sorteggiare come previsto dal comma 6, esso viene integrato mediante ulteriore sorteggio tra le ditte già invitate alle precedenti licitazioni semplificate.

8. Nel caso in cui per determinate categorie di lavori abbiano presentato domanda meno di quindici imprese in possesso dei requisiti necessari i lavori sono affidati mediante procedura aperta o ristretta”.

Art. 2

1. All'articolo 9 della l.r. 13/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma :

“2bis. Ai sensi dell'articolo 23 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il quadro economico può prevedere la disponibilità di somme da utilizzare quale premio di acceleramento, in favore dell'appaltatore, per l'ultimazione dell'opera anticipatamente al tempo contrattuale”.

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 13/2001 è sostituito dal seguente:

“1.L'affidamento a trattativa privata è ammesso solo nei casi previsti dalla normativa statale e per lavori d'importo non superiore a euro 200 mila”.

La presente legge è dichiarata urgente.

Sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25/10/2004

NOTE alla Legge Regionale 25 ottobre 2004, n. 16

Il testo della Legge viene pubblicata con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 1

La L. R. 11 maggio 2001 n. 13, recante "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici." è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001, n. 70.

Il D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" è pubblicato nella G.U. n. 98 del 28 aprile 2000, s. o. n. 66/L. Si riporta l'art. 90:

Art. 90

(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari)

1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a

corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà.

6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 89, commi 2 e 4.

7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

La L. 11 febbraio 1994, n.109 recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici." è pubblicata sulla G.U. n. 41 del 19-2-1994 - Suppl. Ordinario n.29. Si riportano il comma 1 dell'art. 10 e il comma 1 bis dell'art. 21 :

Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:

- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
- d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai sog-

getti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;

- e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge; e-bis) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.

Art. 21

OMISSIS

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di Dsp con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto

medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

OMISSIS

Il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 recante "Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109" è pubblicato sulla G.U. n. 49 del 29 febbraio 2000, s. o. n. 35.

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 17

“Contributo straordinario per lo svolgimento del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale a Bari”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Puglia intende concorrere alla celebrazione in Bari del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale “Senza la domenica non possiamo vivere” in preparazione per il 21-29 maggio 2005, per l’alto valore religioso e civile dell’avvenimento, legato alle tradizioni cristiane della Comunità

pugliese.

2. A tal fine la Giunta regionale concederà al Comitato Eucaristico Nazionale Bari 2005 (CENBA 2005) un contributo straordinario.

Art. 2

1. Tale contributo verrà erogato in misura del 50 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del calendario delle manifestazioni e delle attività connesse alla realizzazione delle iniziative programmate dall’apposito CENBA 2005, e per il restante 50 per cento a iniziative concluse e a presentazione del consuntivo delle spese sostenute.

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l’esercizio 2004, mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 1455 “Contributo straordinario per lo svolgimento del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale” del bilancio di previsione 2004-2006, dotato di uno stanziamento di euro 500 mila.

La presente legge è dichiarata urgente.

Sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25/10/2004

FITTO

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 18

“Sicurezza nei trasporti stradali e nelle infrastrutture trasportistiche”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove ogni iniziativa idonea a perseguire l'obiettivo di ridurre i rischi connessi alla mobilità delle persone e delle merci in tutte le sue manifestazioni e circostanze e a garantire la sicurezza nei trasporti quale valore primario che concorre a determinare la qualità della vita.

Art. 2
(Programmazione)

1. La Regione conforma la programmazione degli interventi nei settori del trasporto delle persone e delle merci all'obiettivo della sicurezza degli utenti in coerenza con gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale, del Piano regionale dei trasporti e successivi aggiornamenti, dei Piani provinciali dei trasporti di bacino e dei Piani urbani della mobilità, ove esistenti.

2. In conformità agli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per il loro coordinamento con i programmi formulati dagli enti competenti in materia, anche ai fini del migliore uso delle

risorse disponibili. La Giunta regionale incentiva inoltre l'utilizzo dei mezzi più sicuri e meno inquinanti.

Art. 3
(Interventi)

1. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove interventi finalizzati, prioritariamente, a elevare i livelli di sicurezza della rete stradale pugliese, svolgendo un ruolo di indirizzo e coordinamento tra i diversi enti preposti alla gestione delle infrastrutture ricadenti nel territorio regionale e favorendo la partecipazione delle loro risorse professionali e finanziarie.

2. Gli interventi sono finalizzati:
- a) a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;
 - b) a migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture già esistenti;
 - c) a coinvolgere tutte le amministrazioni competenti in materia di sicurezza stradale e gli organismi pubblici o privati di comprovata esperienza che possono contribuire al suo miglioramento;
 - d) a promuovere iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale.

Art. 4
(Contenuto degli interventi)

1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 3, la Regione promuove iniziative aventi per oggetto:
- a) l'attivazione di meccanismi di coordinamento e concertazione fra Regione, enti locali, enti gestori delle reti e dei servizi di trasporto, altri soggetti, pubblici e privati, direttamente o indirettamente interessati ai temi della sicurezza e della mobilità sostenibile;
 - b) la conoscenza dello stato delle infrastrutture, delle condizioni meteorologiche nonché delle caratteristiche del traffico e i principali fattori di rischio;

- c) la predisposizione di sistemi informativi integrati circa le migliori condizioni di mobilità e di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente;
- d) la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza;
- e) l'azione di prevenzione, controllo e repressione, attraverso un rafforzamento delle strutture preposte al governo della sicurezza stradale;
- f) l'azione sanitaria, sia sotto il profilo della prevenzione, sia con riferimento alla natura e alla tempestività del primo e del pronto soccorso;
- g) la realizzazione d'interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture;
- h) iniziative di carattere informativo, educativo e formativo rivolte a cittadini, imprese, tecnici e decisori finalizzati alla sicurezza stradale e all'impiego di mezzi appropriati;
- i) la formazione di consulte locali (comunali e/o provinciali) a carattere intersettoriale (trasporti, infrastrutture, sanità, affari sociali, formazione, ecc.) con larga partecipazione del sistema locale delle rappresentanze sociali.

Art. 5

(Soggetti competenti a realizzare gli interventi)

1. La Regione può realizzare gli interventi di cui alla presente legge in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, di comprovata esperienza in materia di sicurezza stradale e di infrastrutture trasportistiche, con i proprietari o concessionari di infrastrutture stradali o con altri organi preposti alla gestione del traffico.
2. Agli interventi non realizzati con le modalità di cui al comma 1 la Regione concorre nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta dai soggetti attuatori.

Art. 6

(Consulta e Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale)

1. E' istituita la Consulta regionale per la sicurezza stradale, quale organo tecnico consultivo e strumento di confronto e di raccordo delle politiche in materia di sicurezza, circolazione, educazione e formazione trasportistica fra la Regione e le istituzioni locali, le rappresentanze economiche e le associazioni civili.
2. La Consulta regionale ha compiti di proposta, d'informazione e di consulenza in materia di sicurezza stradale e relaziona annualmente alla Giunta regionale, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema della sicurezza dei trasporti.
3. La Consulta si compone dei seguenti membri:
 - a) l'Assessore regionale ai trasporti, con funzioni di Presidente;
 - b) gli Assessori provinciali ai trasporti o loro delegati;
 - c) gli Assessori ai trasporti dei Comuni capoluogo o loro delegati;
 - d) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
 - e) il Dirigente del Settore trasporti o suo delegato;
 - f) il Dirigente del Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale.

Alla Consulta partecipano di diritto i Prefetti o loro delegati. La Consulta è aperta, a domanda, alla partecipazione di altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia di mobilità e sicurezza stradale, nonché delle parti sociali, delle imprese, degli utenti della strada di volta in volta interessati agli specifici temi settoriali affrontati dalla Consulta.

4. E' istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale quale organo tec-

nico-amministrativo di raccordo tra le strutture tecniche delle Amministrazioni pubbliche che hanno responsabilità dirette in materia di sicurezza stradale o su temi afferenti, con i seguenti obiettivi e compiti:

- a) verificare e definire un ordine di priorità in relazione agli ambiti di intervento e alle strategie di contrasto dei fattori di rischio per ciascuna area problematica;
- b) avviare una strategia multisettoriale che conduca all'integrazione e al coordinamento tra i diversi livelli di governo e di gestione amministrativa dei problemi connessi alla sicurezza stradale e dei trasporti;
- c) proporre alla Consulta di cui al comma 1 le strategie di contrasto dei fattori di rischio ritenute prioritarie, con indicazione di tempi e costi richiesti;
- d) predisporre programmi operativi per l'assistenza e il rafforzamento delle strutture preposte alla raccolta dei dati sull'incidentalità stradale, anche attraverso azioni di coordinamento che migliorino la completezza e la qualità dei dati, nonché la tempestività di trasmissione verso i centri di raccolta;
- e) migliorare le conoscenze sullo stato dell'incidentalità;
- f) migliorare la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti stradali, mediante la realizzazione d'interventi mirati all'eliminazione degli elementi di rischio;
- g) migliorare i comportamenti degli utenti delle infrastrutture trasportistiche, avviando strategie di contrasto ai principali fattori di rischio;
- h) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel settore;
- i) predisporre un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati, anche al fine di corrispondere alle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- j) relazionare periodicamente alla Consulta regionale sull'attività svolta;
- k) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati;

- l) fungere da segreteria per la Consulta regionale.

5. La dotazione organica del personale del Centro regionale di monitoraggio è definita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti.

6. Il Centro regionale di monitoraggio si avvale di un Comitato tecnico che è composto da diciotto componenti così individuati:

- a) due funzionari degli Assessorati regionali competenti in materia;
- b) un rappresentante designato da ciascuna Provincia e Comune capoluogo;
- c) tre consulenti esterni esperti e tecnici del settore;
- d) tre rappresentanti, designati da ciascun ente e/o associazione partecipanti alla Consulta, di comprovata esperienza in materia di educazione stradale e di sicurezza dei trasporti.

Il Comitato tecnico è presieduto da uno dei funzionari regionali componenti o da un esperto della materia appositamente incaricato. Alla nomina dei componenti e del Presidente provvede la Giunta regionale, che ne stabilisce i compensi.

Art. 7

(Spese ammissibili a contributo)

1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, può concedere contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti attuatori degli interventi con riguardo a:

- a) spese tecniche di progettazione, studi di fattibilità e di gare;
- b) realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del traffico;
- c) realizzazione d'interventi sulle infrastrutture stradali e trasportistiche idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità dell'infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti del traffico;
- d) realizzazione d'interventi sulle altre infra-

- strutture comunque finalizzati alla sicurezza stradale;
- e) eventuali spese di esercizio da sostenersi nel primo anno di funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b), in misura non superiore, complessivamente, al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute;
 - f) iniziative volte all'educazione, alla formazione e all'informazione dell'utenza stradale anche destinate a particolari categorie sociali, quali studenti, giovani, anziani, portatori di handicap e simili;
 - g) servizi di consulenza e assistenza tecnica;
 - h) attività di monitoraggio e controllo dei risultati delle azioni poste in essere.

Art. 8

(Modalità per l'erogazione dei contributi)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, anche in mancanza degli strumenti di pianificazione indicati dall'articolo 2, la Giunta regionale stabilisce, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, i contenuti e i requisiti dei progetti e le modalità dei procedimenti istruttori.
2. Nel caso che l'individuazione degli interventi avvenga tramite una procedura concertativa con i soggetti attuatori, la concessione dei contributi sarà regolata da un apposito Accordo di programma approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Dirigente del Settore trasporti della Regione provvede, con proprio atto, alla concessione dei contributi sulla base dei criteri e modalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9

(Forme di collaborazione nella realizzazione degli interventi)

1. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, promuove all'occorrenza, ovvero conviene con le Amministrazioni interessate, accordi di programma.

2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni e intese con soggetti, sia pubblici che privati, i quali perseguano fini coincidenti con quelli della presente legge, per realizzare la più ampia e proficua collaborazione tra i soggetti che impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione stradale.

3. Qualora per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si debba dar corso a un procedimento amministrativo coinvolgente una pluralità di soggetti pubblici, l'autorità competente convoca, ove lo ritenga opportuno, una Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

(Liquidazione dei contributi)

1. Alla liquidazione dei contributi provvede il Dirigente del settore trasporti della Regione, previa presentazione dei titoli giustificativi delle spese sostenute dai soggetti attuatori degli interventi.
2. Il beneficiario del contributo decade dal beneficio qualora gli interventi ammessi a contributo non vengano eseguiti e completati con le modalità ed entro i termini indicati nel provvedimento di assegnazione del contributo.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 2004 si fa fronte mediante l'istituzione di:
 - a) un nuovo capitolo di spesa, epigrafato "Spese per l'attuazione degli interventi regionali in materia di sicurezza stradale e di infrastrutture trasportistiche, articolo 7, legge regionale n. del " dotato di uno stanziamento di euro 10 mila, in termini di competenza e cassa, mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento

- mento del capitolo 552038 (u.p.b. 8.1.3) del bilancio di previsione 2004;
- b) un nuovo capitolo di spesa, epigrafato "Spese per il funzionamento della Consulta e del Centro regionale di monitoraggio per la sicurezza stradale e delle infrastrutture trasportistiche, articolo 6 legge regionale n.18 del 25/10/2004", dotato di uno stanziamento di euro 5 mila,

in termini di competenza e cassa, mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2020 (u.p.b. 2.2.2) del bilancio di previsione 2004.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25/10/2004

FITTO

NOTE alla Legge Regionale 25 ottobre 2004, n. 18

Il testo della Legge viene pubblicata con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 9

La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." è pubblicata sulla G. U. 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta l'art. 14:

Art. 14.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni

pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,

L'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione

procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.